

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4203

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCOFIORE, CARFAGNA, CRIMI, GARNERO SANTANCHÈ, GIAMMANCO, ALBERTO GIORGETTI, LAFFRANCO, OCCHIUTO, PALMIZIO, POLIDORI, RAMPELLI, SANDRA SAVINO

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di organi e funzioni della regione e delle province autonome nonché per la garanzia della parità dei diritti dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino

Presentata il 5 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costituzionale n. 3 del 2001 (riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) ha profondamente modificato il regime di riparto delle competenze e delle funzioni fra Stato e regioni, ridisciplinando in modo integralmente innovativo l'articolo 117 della Costituzione che ne sta a fondamento. In particolare, l'articolo 117, quarto comma, attribuisce alle regioni il compito di legiferare in via esclusiva su tutte le materie non riservate allo Stato o alla loro competenza concorrente; si tratta di una competenza residuale e innominata, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dal medesimo articolo 117, primo comma (competenza residuale esclu-

siva delle regioni). Si ribalta quindi il principio di distribuzione delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni: la competenza legislativa regionale aumenta nei contenuti ed è potenzialmente aperta, idonea a legiferare su ogni materia altrimenti non riservata dalla Costituzione ad altri soggetti. Si attuano quindi una semplificazione dei regimi e un rafforzamento di quello regionale. Ciò non significa però che allo Stato siano riconosciuti competenze marginali e poteri ridotti o di scarso rilievo: le attribuzioni riservategli dalla Costituzione sono infatti molte e molto rilevanti, in quanto attengono a settori fondanti dell'ordinamento generale (basti pensare ai codici e alle procedure). Considerati l'am-

piezza e il peso delle riserve statali e la riserva sui principi fondamentali tipica della competenza concorrente, lo Stato mantiene tuttora un vasto potere di intervento. La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione accentua il processo di omologazione dei regimi fra le regioni ordinarie e speciali. In particolare, la competenza legislativa concorrente o ripartita non è più l'unico tipo di competenza esercitabile da parte delle regioni ordinarie: anche a queste è riconosciuto un tipo di competenza legislativa di grado primario o esclusivo (fra l'altro meno vincolato rispetto alla competenza esclusiva disposta dagli statuti speciali), prima attribuito delle sole regioni ad autonomia speciale e per una serie limitata di materie. Non solo, ma anche lo scarto esistente fra regioni speciali e ordinarie in relazione alla quantità e alla qualità di competenze loro attribuite (le autonomie speciali vantano da sempre una tipologia di interventi significativamente più ampia e complessa rispetto alle attribuzioni delle regioni ordinarie) viene in gran parte a essere superato per effetto del riconoscimento della competenza residuale. Le ricadute di questo complesso di nuove regole sul sistema statutario delle competenze sono molte. Alcune sono di immediata e sicura applicazione; per altre l'effetto è più incerto e opinabile. Dipenderà anche dalla giurisprudenza costituzionale che interverrà a risolvere le questioni sull'applicazione della riforma alle autonomie speciali, questioni che alcuni ricorsi hanno già sollevato. Alla luce del mutato quadro costituzionale si ritiene quindi necessario intervenire con modifiche complessive e omogenee anche sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il secondo statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige risale inoltre al 1972, ovvero ad anni nei quali i trattati europei non erano né contemplati né in vigore e la Carta costituzionale non prevedeva l'ampio decentramento ottenuto appunto con la riforma dell'articolo 117. È talmente vetusto e superato dalla prassi e dalla proliferazione della normativa di attuazione posta in essere dalle commissioni paritetiche dei sei e dei dodici senza un passaggio in

Parlamento, che alle due norme di attuazione previste dalle norme transitorie se ne è aggiunta una moltitudine disparata — permettendo al partito etnico di lingua tedesca — il *Südtiroler Volkspartei* (SVP) — promotore dell'autonomia, di costruire negli anni una sedicente « autonomia dinamica » oltre lo statuto che ha rango costituzionale, ipotizzando addirittura, senza porre in essere una revisione costituzionale, la cosiddetta *voll autonomie* ovvero l'autonomia piena, che si sta trasformando piuttosto in una « folle autonomia ». Un'autonomia, come sempre, a guida esclusiva del gruppo linguistico dominante, quello tedesco, nella quale tutte le deleghe residue sono attribuite, con relativi trasferimenti da parte dello Stato, alla provincia autonoma di Bolzano. Ciò allo scopo di perseguire il mai sopito sogno di una secessione di sostanza, realizzata però con i soldi degli italiani ovvero delle nostre regioni più produttive.

Da questa drammatica fotografia nasce l'esigenza di riformare lo statuto, di tramutare l'autonomia etnica altoatesina in un'autonomia territoriale in grado di promuovere un'autonomia matura che realizzi la trasformazione dalla coesistenza a una vera convivenza, nel solco tracciato dall'integrazione dei popoli europei. Non più una società divisa da norme anacronistiche, anticostituzionali e separatistiche, ma una società fondata sulle capacità, sul merito, sulla sussidiarietà orizzontale e verticale, consapevole dei suoi limiti — non altra o superiore al resto del Paese — nella quale contano le ragioni dell'economia di mercato e non della lingua parlata o della provincia in quanto prima impresa della provincia. Serve un cambiamento epocale e questa revisione lo permette.

Negli ultimi anni del XX secolo e nei primi del XXI secolo si è assistito alla diffusione di un progressivo disagio di uno solo dei gruppi etnici stanziati sul territorio e non presente nello statuto del SVP, ovvero della popolazione di lingua italiana nella provincia di Bolzano, che è in progressivo calo. Il timore di una *todesmarsch* o marcia della morte — la scomparsa progressiva del gruppo linguistico tedesco — diffuso negli

anni sessanta, si è diffuso tra gli italiani a proposito del proprio gruppo linguistico.

Paradossalmente la comunità italiana nella provincia autonoma di Bolzano si trova in una condizione di declino demografico per penalizzazioni di varia natura. Tutto ciò nasce da un'interpretazione della gestione della provincia autonoma di Bolzano (che è stata lasciata nelle mani di un partito di lingua tedesca ininterrottamente per più di mezzo secolo) che è diventata sempre più estensiva e pervasiva fino al punto di comportare una cristallizzazione della posizione dominante della comunità tedesca e una lenta e indiretta marginalizzazione del gruppo linguistico italiano. A causa del crollo del Patto di Varsavia, dell'ingresso dell'Austria nell'Unione europea e della sua adesione al Trattato di Schengen all'eliminazione del servizio di leva obbligatorio, e alla caduta delle frontiere, si è assistito al trasferimento di un consistente numero di militari dell'esercito (che avevano la residenza in Alto Adige) dalla frontiera altoatesina verso altre regioni d'Italia, nonché alla sparizione dei doganieri e dei ferrovieri, che hanno contribuito a questo fenomeno che appare ormai inarrestabile.

Da tempo si osserva lo stato di subalternità in cui è costretto il gruppo italiano, quasi sempre impedito alle posizioni di maggior rilievo politico, sociale ed economico. Ciò si deve al fatto che il potere politico è saldamente nelle mani del SVP, che si considera rappresentante degli interessi tedeschi e ladini, ma non italiani, tanto che gli altoatesini di lingua italiana non vi si possono iscrivere.

Si aggiungano poi le difficoltà di comunicazione: mentre gli italiani vorrebbero la scuola mista per imparare il tedesco (articolo 19 dello statuto), la popolazione sudtirolese di lingua tedesca si oppone fermamente all'integrazione etnica e si esprime in un colorito dialetto, molto diverso rispetto all'*hochdeutsch* e di difficile comprensione per gli italiani. Si pensi, inoltre, che l'immigrazione di italiani verso questa prospera regione viene ostacolata da una normativa anticostituzionale rigidissima, che consente di votare per le elezioni provinciali e di godere di sussidi pubblici, indi-

spensabili in un territorio dove il costo della vita è altissimo, soltanto dopo quattro anni di residenza. Per non parlare del disagio provato dagli italiani già residenti considerati la sensazione di maggiori privilegi e un trattamento di favore riservato a coloro che si dichiarano tedeschi, immigrati compresi.

Nel dicembre 1971 è stato poi approvato dal Parlamento un « pacchetto » contenente provvedimenti che hanno ampliato ulteriormente i poteri amministrativi e legislativi delle province autonome di Trento e Bolzano creando un reticolato normativo costituzionale tale che per lo Stato è quasi impossibile intervenire. Inoltre, a tali provvedimenti, molto favorevoli alla comunità di lingua tedesca, si è data un'attuazione eccessivamente estensiva che ha finito per rendere la comunità di lingua italiana una comunità di « figli di un dio minore ».

È senza dubbio anacronistico che in un momento in cui si sta puntando alla difesa dell'Europa unita che non prevede « sacche di privilegi positivi » e all'abolizione delle frontiere tra gli Stati che compongono l'Unione europea, si indugi ancora nella difesa di localismi obsoleti e di comunità di persone che dovrebbero sentirsi ora più che mai cittadini europei invece di ricercare un inspiegabile arroccamento etnico.

I problemi da risolvere sono due: la codificazione statutaria dei tre gruppi linguistici che comporta una modifica allo statuto e la creazione di un quarto gruppo linguistico che però non comporterebbe una modifica della politica etnica attuale, perché non rifletterebbe comunque la complessità della situazione sociale visto che le identità in Italia sono più numerose di ogni tentativo di codificarle.

Servirebbe dunque un catalogo aperto di gruppi linguistici. La soluzione, dal momento che non si può incidere sulle cause di etnicizzazione della nostra società, sarebbe quella di incidere sugli effetti della dichiarazione di appartenenza. Per un riconoscimento ufficiale dei mistilingue occorre tuttavia una modifica costituzionale dello statuto.

La presente proposta di legge costituzionale apporta alcune importanti modifi-

che al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per venire incontro ai problemi della minoranza italiana in Alto Adige, garantendole una maggiore tutela, e per abbattere quelle gabbie etniche teorizzate da Alex Langer che deprimono la società altoatesina.

Il provvedimento è composto da ventiquattro articoli.

L'articolo 1 prevede che la regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* si riconosce nei valori storico-culturali e sociali delle radici giudaico-cristiane.

L'articolo 2 dispone che la regione tuteli la minoranza italiana territoriale nella provincia autonoma di Bolzano e che la stessa provincia garantisca pari opportunità per tutti i gruppi linguistici.

L'articolo 3 aggiunge, alla potestà della regione di emanare norme legislative in determinate materie, la funzione di coordinamento e di programmazione obbligatoria e vincolante tra le due province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ambiente, sanità, trasporti, grandi infrastrutture e grande viabilità.

L'articolo 4, in merito alle funzioni delle province, prevede che la provincia autonoma di Bolzano determini il fabbisogno edilizio di ogni gruppo linguistico in base al numero delle domande di alloggio o di sussistenza accolte dagli organismi competenti.

L'articolo 5 disciplina la suddivisione delle potestà amministrative prevedendo che le stesse siano attribuite ai comuni, che le esercitano anche in forma associata o consorziata, sempre rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si prevede inoltre che la legge provinciale disciplini il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la provincia autonoma e gli enti locali garantendo la rappresentatività e l'autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria del consiglio.

L'articolo 6 prevede che le province autonome esercitino normalmente le funzioni amministrative trasferendole o delegandole

ai comuni e ad altri enti locali. Quelle dirette all'esecuzione e all'applicazione delle leggi regionali sono sempre attribuite ai comuni, salvo risulti necessario assicurare l'esercizio unitario nel quale caso sono esercitate dalle province.

L'articolo 7 disciplina l'insegnamento della lingua nelle scuole dell'infanzia nella provincia di Bolzano che può essere impartito, anche su base paritetica di ore e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

L'articolo 8 riguarda l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle province autonome di Bolzano e di Trento che, per essere esercitato, richiede la semplice residenza nel territorio.

L'articolo 9 dispone che il consiglio regionale elegga a suffragio universale e diretto il presidente, due vicepresidenti e, tra gli eletti, i segretari, eliminando ogni riferimento al requisito di appartenenza a un gruppo linguistico.

L'articolo 10 dispone che nella giunta regionale sia previsto un numero di assessori che rappresentano il gruppo linguistico italiano dell'Alto Adige in maniera proporzionale alla presenza dei gruppi linguistici rappresentati nel consiglio della provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 11 dispone che nel caso di scioglimento del consiglio provinciale si eleggano contestualmente il nuovo consiglio e il suo presidente. Nella provincia autonoma di Bolzano il consiglio è eletto con sistema proporzionale in un unico collegio.

L'articolo 12 disciplina l'approvazione, la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali prevedendo che i disegni di legge siano sottoposti (prima della loro approvazione da parte dei rispettivi consigli provinciali) all'esame delle commissioni legislative competenti. Tali commissioni e il consiglio provinciale di Bolzano sono presieduti a rotazione da rappresentanti dei partiti non appartenenti alla maggioranza di Governo.

L'articolo 13 dispone che nella provincia autonoma di Bolzano ciascun gruppo linguistico debba essere rappresentato nella giunta municipale se è rappresentato nel consiglio comunale.

L'articolo 14 dispone i trasferimenti dei beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel territorio della regione al patrimonio regionale solo a titolo oneroso.

L'articolo 15 disciplina l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province autonome e della regione. Inoltre, il comune di Brennero e relative frazioni sono dichiarati zona franca soggetta alla legislazione tributaria in materia.

L'articolo 16 dispone che comuni e province autonome possono ricorrere all'indebitamento soltanto per finanziare opere permanenti per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

L'articolo 17 disciplina il bilancio della provincia autonoma di Bolzano prevedendo una gestione e una divisione per gruppi linguistici e un'amministrazione da parte del presidente della provincia autonoma per il gruppo tedesco e per il gruppo mistilingue, del vice presidente italiano in base alla consistenza del gruppo italiano e del vice presidente ladino in base alla consistenza del gruppo ladino risultante dall'ultimo censimento.

L'articolo 18 disciplina i ruoli del personale civile della provincia autonoma di Bolzano relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Sono esclusi gli appartenenti alle carriere direttive dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, il personale della pubblica sicurezza e quello amministrativo del Ministero della difesa. Nelle aziende municipa-

lizzate, nei consorzi comunali o intercomunali, nelle società di capitali a partecipazione pubblica è garantito l'uso delle lingue italiana e tedesca nei rapporti con l'utenza e della lingua ladina nei comuni di pertinenza.

L'articolo 19 prevede che la sezione della provincia autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo del Trentino Alto-Adige sia composta per metà da componenti nominati dallo Stato e per metà da componenti vincitori di un concorso pubblico.

L'articolo 20 dispone che delle sezioni del Consiglio di Stato investite di giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione del tribunale amministrativo di Bolzano facciano parte due consiglieri appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino.

L'articolo 21 abroga gli articoli 95 e 96 dello statuto relativi agli uffici di conciliazione.

L'articolo 22 riguarda l'obbligo di precedenza della lingua italiana per le indicazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 23 abroga gli articoli 107, 108 e 109 dello statuto riguardanti le norme di attuazione dello stesso statuto.

L'articolo 24 riguarda l'inclusione, tra i gruppi linguistici previsti per la provincia autonoma di Bolzano, del gruppo linguistico mistilingue.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato « statuto », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* si riconosce nei valori storico-culturali e sociali delle radici giudaico-cristiane ».

ART. 2.

1. All'articolo 2 dello statuto sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La regione tutela con apposite norme la minoranza italiana residente nella provincia autonoma di Bolzano. La provincia autonoma di Bolzano garantisce pari opportunità per tutti i gruppi linguistici in essa residenti ».

ART. 3.

1. All'articolo 7 dello statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla regione spetta, inoltre, la funzione di coordinamento e di programmazione obbligatoria e vincolante tra le due province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ambiente, sanità, trasporti, grandi infrastrutture e grande viabilità ».

ART. 4.

1. All'articolo 15, secondo comma, dello statuto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il fabbisogno edilizio di ciascun gruppo linguistico è determinato dal numero delle domande di alloggio o di sussistenza accolte dagli organismi competenti ».

ART. 5.

1. All'articolo 16, secondo comma, dello statuto sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, che le esercitano anche in forma associata o consorziata, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sia strettamente necessario conferirle alle province autonome o allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge provinciale, regionale o statale, secondo le rispettive competenze legislative. I comuni, le province autonome, la regione e lo Stato favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Con legge provinciale è disciplinato il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la provincia autonoma e gli enti locali. La legge provinciale garantisce la rappresentatività e l'autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria del consiglio delle autonomie locali ».

ART. 6.

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. Ai sensi dell'articolo 16 e nei limiti ivi previsti, le province autonome esercitano le funzioni amministrative trasferendole o delegandole ai comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici, assicurando ai medesimi gli adeguati mezzi finanziari e di personale.

2. Le funzioni amministrative, comprese quelle regolamentari per l'esecuzione e l'applicazione delle leggi regionali, sono sempre attribuite ai comuni o, quando è strettamente necessario assicurarne l'esercizio unitario, alle province autonome, assicurando le adeguate risorse finanziarie e di personale ».

ART. 7.

1. All'articolo 19, primo comma, dello statuto, dopo il primo periodo sono inseriti

i seguenti: « L'insegnamento può essere impartito anche su base paritetica di ore e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca. Il rilascio dell'attestato di bilinguismo ai sensi delle disposizioni vigenti è riconosciuto con il superamento dell'esame della seconda lingua previsto al termine di ogni ciclo scolastico, per le scuole di ogni ordine e grado ».

ART. 8.

1. All'articolo 25, secondo comma, dello statuto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per un periodo ininterrotto di quattro anni » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « per un periodo ininterrotto di un anno » sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: « ininterrotta quadriennale », « nel quadriennio » e « , nel caso di periodi di pari durata, » sono soppresse;

d) al quarto periodo, le parole: « durante il quadriennio » sono soppresse.

ART. 9.

1. All'articolo 30, terzo comma, dello statuto, i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: « Il Consiglio regionale elegge a suffragio universale e diretto il Presidente, due vice Presidenti e, tra gli eletti, i Segretari ».

ART. 10.

1. All'articolo 36 dello statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nella giunta regionale deve essere prevista la presenza di un numero di assessori, rappresentanti del gruppo linguistico italiano dell'Alto Adige, proporzionato alla consistenza numerica dei gruppi linguistici rappresentati nel consiglio della provincia autonoma di Bolzano ».

ART. 11.

1. All'articolo 47 dello statuto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « , se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il » sono sostituite dalla seguente: « . Il »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale in un unico collegio »;

c) al quarto comma, le parole: « e al terzo » sono soppresse.

ART. 12.

1. All'articolo 55 dello statuto è premesso il seguente comma:

« I disegni di legge sono sottoposti, prima della loro approvazione da parte dei rispettivi Consigli provinciali, all'esame delle commissioni legislative competenti. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, le presidenze o le vicepresidenze delle commissioni legislative permanenti del consiglio provinciale di Bolzano sono assegnate, mediante rotazione, ai rappresentanti dei partiti che non fanno parte della maggioranza di Governo. Il Presidente e il vicepresidente non possono appartenere al medesimo gruppo linguistico ».

ART. 13.

1. All'articolo 61, secondo comma, dello statuto, le parole: « vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « il gruppo è rappresentato ».

ART. 14.

1. All'articolo 67, secondo comma, dello statuto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « solo a titolo oneroso ».

ART. 15.

1. All'articolo 69 dello statuto sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* I comuni, le province autonome e la regione hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province autonome e la regione hanno risorse autonome. Essi stabiliscono e applicano, nelle materie di rispettiva competenza, tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e con il presente statuto e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario generale. Essi dispongono, altresì, di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al rispettivo territorio.

2-ter. Le risorse derivanti dalle entrate di cui al presente articolo consentono ai comuni, alle province autonome e alla regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

2-quater. Il comune di Brennero e le relative frazioni sono dichiarati zona franca e sono soggetti alla legislazione nazionale tributaria in materia ».

ART. 16.

1. L'articolo 74 dello statuto è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — *1.* I comuni, le province autonome e la regione possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 17.

1. All'articolo 83 dello statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nella provincia autonoma di Bolzano il bilancio è gestito e suddiviso per gruppi linguistici e amministrato rispettivamente dal presidente della provincia autonoma per il gruppo linguistico tedesco e per il gruppo mistilingue, dal vice presidente ita-

liano in base alla consistenza del gruppo italiano e dal vice presidente ladino in base alla consistenza del gruppo ladino come risulta dall'ultimo censimento della popolazione ».

ART. 18.

1. L'articolo 89 dello statuto è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — 1. Per la provincia autonoma di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.

2. I ruoli di cui al comma 1 sono determinati sulla base degli organici degli uffici, stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

3. Il comma 2 non si applica alle carriere direttive dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, al personale della pubblica sicurezza e a quello amministrativo del Ministero della difesa.

4. I posti dei ruoli di cui al comma 1, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini in possesso degli attestati comprovanti la conoscenza delle lingue ufficiali locali.

5. Nelle aziende municipalizzate, nei consorzi comunali o intercomunali, nelle società di capitali a partecipazione pubblica è garantito l'uso delle lingue italiana e tedesca nei rapporti con l'utenza e della lingua ladina nei comuni di pertinenza.

6. Gli incarichi di presidente e di vice presidente delle aziende, dei consorzi e delle società di cui al comma 5 sono soggetti a rotazione in base al gruppo etnico secondo tempi calcolati sulla durata complessiva della carica in oggetto.

7. L'inosservanza delle disposizioni del presente statuto e delle relative norme di attuazione costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri d'ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale. È riconosciuta la responsabilità penale, quando ne ricorrono gli estremi, anche dell'amministratore pubblico che manife-

sta la volontà di non osservare le disposizioni del presente statuto e delle relative norme di attuazione ».

ART. 19.

1. L'articolo 91, secondo comma, dello statuto è sostituito dal seguente:

« La sezione è composta per metà da componenti nominati dallo Stato e per metà da componenti vincitori di un concorso pubblico ».

ART. 20.

1. All'articolo 93 dello statuto le parole: « fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « fanno parte due consiglieri appartenenti, rispettivamente, al gruppo di lingua tedesca e al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano ».

ART. 21.

1. Gli articoli 95 e 96 dello statuto sono abrogati.

ART. 22.

1. All'articolo 101 dello statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di toponomastica in lingua sia italiana che tedesca nella provincia autonoma di Bolzano, le indicazioni in lingua italiana devono comunque essere riportate per prime ».

ART. 23.

1. Gli articoli 107, 108 e 109 dello statuto sono abrogati.

ART. 24.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo prov-

vede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, prevedendo che nei gruppi linguistici da esso previsti per la provincia autonoma di Bolzano sia incluso anche il gruppo linguistico mistilingue.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0050540